Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 125° — Numero 308

# GAZZETTA UFFICIALE

# DELLA REPUBBLICA ITALIANA

*PARTE PRIMA* Roma - Giovedì, 8 novembre 1984 SI PUBBLICA NEL POMERIGGIO DI TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - CENTRALINO 65101
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI, 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

## SOMMARIO

## CONCORSI ED ESAMI



## REGIONI



## SUPPLEMENTI ORDINARI

SUPPLEMENTO ALLA « GAZZETTA UFFICIALE » N. 308 DELL'8 NOVEMBRE 1984:

REGIONE LIGURIA

LEGGE REGIONALE 27 agosto 1984, n. **44.**

**Disposizioni sullo stato giuridico ed economico dei dipendenti regionali e norme sull'ordinamento degli uffici.**

**(5109)**

## SUPPLEMENTI STRAORDINARI

SUPPLEMENTO ALLA « GAZZETTA UFFICIALE » N. 308 DELL'8 NOVEMBRE 1984:

**Ministero delle finanze:** Tariffe di reddito dominicale, di reddito agrario e deduzioni fuori tariffa per i comuni della provincia di Benevento.

**(2750)**

# LEGGI E DECRETI

DECRETO-LEGGE 8 novembre 1984, n. **749**.

**Disposizioni urgenti per l'ente E.U.R.**

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di assicurare la continuità dell'espletamento dei servizi pubblici essenziali nel comprensorio dell'ente E.U.R. nonché la straordinaria manutenzione degli immobili di proprietà dell'ente medesimo, al fine di garantire l'igiene e l'incolumità pubblica e l'agibilità degli impianti;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 7 novembre 1984;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro del tesoro, di concerto con il Ministro del bilancio e della programmazione economica;

EMANA

il seguente decreto:

Art. 1.

1. E' autorizzata la concessione di un contributo straordinario in favore dell'ente E.U.R. di complessive lire 15 miliardi, in ragione di lire 10 miliardi per l'anno 1984 e di lire 5 miliardi per l'anno 1985, al fine della prosecuzione, non oltre il 31 dicembre 1985, dell'espletamento dei servizi pubblici essenziali nel comprensorio dell'ente predetto, nonché dell'esecuzione delle opere di manutenzione straordinaria degli immobili e delle aree di proprietà.

2. Per l'espletamento dei servizi pubblici essenziali, l'ente E.U.R. è autorizzato ad avvalersi, prorogandone i relativi contratti, delle attuali ditte appaltatrici, che si avvarranno del medesimo contingente di personale utilizzato per i servizi pubblici medesimi alla data del 30 giugno 1984.

Art. 2.

1. All'onere derivante dall'attuazione del presente decreto, si provvede quanto a lire 10 miliardi per l'anno 1984 mediante corrispondente riduzione del capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario medesimo, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento concernente « Nuove norme sull'ordinamento del corpo degli agenti di custodia », e quanto a lire 5 miliardi per l'anno 1985 mediante corrispondente riduzione del capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per il medesimo anno finanziario, all'uopo utilizzando lo specifico accantonamento.

2. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

**Art. 3.**

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 8 novembre 1984

PERTINI

CRAXI — GORIA — ROMITA

Visto, *il Guardasigilli:* MARTINAZZOLI

*Registrato alla Corte dei conti, addì* 8 *novembre* 1984

*Atti di Governo, registro n.* 52, *foglio n.* 8

## *DECRETI MINISTERIALI*

## MINISTERO DELLA MARINA MERCANTILE

DECRETO 27 ottobre 1984.

**Riconoscimento, ai fini comunitari nonché a tutti gli eventuali effetti conseguenti a norma di legge, della Società cooperativa a responsabilità limitata « Azzurra », in Bisceglie.**

IL MINISTRO DELLA MARINA MERCANTILE

Vista la legge 2 agosto 1975, n. 388, concernente provvidenze a favore delle organizzazioni di produttori nel settore della pesca;

Vista la legge 14 ottobre 1957, n. 1203, con cui è stato reso esecutivo in Italia il trattato istitutivo della Comunità economica europea;

Visto l'art. 189 del trattato predetto;

Visto il regolamento (CEE) n. 3796/81 del Consiglio del 29 dicembre 1981, recante disposizioni relative alla organizzazione comune dei mercati nel settore dei prodotti della pesca, che ha abrogato e sostituito il regolamento (CEE) n. 100/76 del Consiglio del 19 gennaio 1976 di pari oggetto, a sua volta abrogativo e sostitutivo del regolamento (CEE) n. 2142/70;

Visto il regolamento (CEE) n. 105/76 del Consiglio del 19 gennaio 1976, recante disposizioni relative al riconoscimento delle organizzazioni di produttori nel settore della pesca, che ha abrogato e sostituito il regolamento (CEE) n. 170/71 del Consiglio del 26 gennaio 1971 di pari oggetto;

Visto il regolamento (CEE) n. 2062/80 della commissione del 31 luglio 1980, relativo alle condizioni e alla procedura di concessione e di revoca del riconoscimento per le organizzazioni di produttori e relative associazioni nel settore dei prodotti della pesca, che ha abrogato e sostituito il regolamento (CEE) n. 1939/72 della commissione dell'8 settembre 1972;

Vista la circolare ministeriale prot. n. 6213560 in data 2 dicembre 1972, riguardante le disposizioni esecutive relative alle condizioni e alle procedure per il riconoscimento delle costituende organizzazioni di produttori della pesca marittima, e successive modificazioni e integrazioni;

Vista la domanda in data 18 marzo 1984, con la quale la Società cooperativa a responsabilità limitata « Az-

zurra », con sede in Bisceglie, via Taranto n. 3, ha chiesto di essere riconosciuta per gli scopi previsti dal citato regolamento (CEE) n. 3796/81;

Considerato che detta associazione risulta essere regolarmente costituita in data 11 ottobre 1983;

Visto lo statuto e l'elenco degli aderenti a detta associazione;

Visti gli atti dai quali risulta che la predetta associazione risponde ai requisiti di operatività stabiliti dal citato regolamento (CEE) n. 2062/80;

Vista la relazione tecnico-economica in data 5 maggio 1984 della capitaneria di porto di Molfetta, nella quale viene espresso parere favorevole alla domanda della menzionata associazione e si precisa che la stessa è la prima ad essersi costituita nell'ambito di detto compartimento;

Sentita la commissione consultiva centrale per la pesca marittima, ai sensi dell'art. 1 della citata legge n. 388, la quale nella seduta del 18 luglio 1984 ha espresso parere favorevole al riconoscimento della menzionata associazione, per gli scopi previsti dal già menzionato regolamento (CEE) n. 3796/81;

Decreta:

E' riconosciuta ai fini del regolamento (CEE) numero 3796/81 del Consiglio del 29 dicembre 1981, nonché a tutti gli effetti eventuali conseguenti a norma di legge, l'organizzazione di produttori nel settore dei prodotti della pesca costiera locale denominata « Società cooperativa a responsabilità limitata Azzurra », con sede in Bisceglie, via Taranto n. 3.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 27 ottobre 1984

*Il Ministro*: CARTA

(5834)

## MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

DECRETO 20 ottobre 1984.

**Liquidazione coatta amministrativa della Società cooperativa produttori ortofloricoli pisani (Coop Floor) a r.l., in Fauglia, e nomina del commissario liquidatore.**

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Viste le risultanze del verbale d'ispezione ordinaria effettuata nei confronti della « Cooperativa produttori ortofloricoli pisani (Coop Floor) a responsabilità limitata », con sede in Luciana, frazione del comune di Fauglia (Pisa), dalle quali si rileva che l'ente predetto non ha attività sufficienti per il pagamento dei debiti;

Ritenuta la necessità di sottoporre la cooperativa in parola alla procedura della liquidazione coatta amministrativa;

Visti gli articoli 2540 del codice civile e 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Tenuto conto delle designazioni effettuate dall'Associazione nazionale di rappresentanza e tutela del movimento cooperativo cui l'ente predetto aderisce ai sensi dell'art. 9 della legge 17 luglio 1975, n. 400;

Decreta:

La Società cooperativa produttori ortofloricoli pisani (Coop Floor) a responsabilità limitata, con sede in Luciana, frazione del comune di Fauglia (Pisa), costituita per rogito notaio dott. Umberto Mario Ciampi di Pisa in data 5 maggio 1981, rep. n. 122887, è posta in liquidazione coatta amministrativa ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 2540 del codice civile e 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, e il rag. Elio Cassis, nato il 28 gennaio 1938, residente a Pisa, viale Bonaini, 79, ne è nominato commissario liquidatore.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 20 ottobre 1984

p. *Il Ministro*: LECCISI

(5837)

DECRETO 20 ottobre 1984.

**Liquidazione coatta amministrativa della Società cooperativa cinematografica Pisorno, in Tirrenia di Pisa, e nomina del commissario liquidatore.**

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Viste le risultanze della revisione ordinaria effettuata nei confronti della Società cooperativa cinematografica Pisorno, con sede a Tirrenia di Pisa, dalle quali si rileva che l'ente predetto non ha attività sufficienti per il pagamento dei debiti;

Ritenuta la necessità di sottoporre la cooperativa in parola alla procedura della liquidazione coatta amministrativa;

Visti gli articoli 2540 del codice civile e 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Tenuto conto delle designazioni effettuate dall'Associazione nazionale di rappresentanza e tutela del movimento cooperativo cui l'ente predetto aderisce ai sensi dell'art. 9 della legge 17 luglio 1975, n. 400;

Decreta:

La Società cooperativa cinematografica Pisorno, con sede a Tirrenia di Pisa, costituita per rogito notaio dott. Francesco Alfieri in data 7 aprile 1977 è posta in liquidazione coatta amministrativa ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 2540 del codice civile e 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 e il rag. Elio Cassis, nato a Napoli il 28 gennaio 1938, residente a Pisa, viale Bonaini, 79, ne è nominato commissario liquidatore.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 20 ottobre 1984

p. *Il Ministro*: LECCISI

(5838)

# DISPOSIZIONI E COMUNICATI

## MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

**Determinazione dell'indennità di carica spettante al presidente dell'Istituto nazionale di economia agraria di Roma.**

Con decreto ministeriale 19 settembre 1984 ai sensi e per gli effetti dell'art. 11 della legge 24 gennaio 1978, n. 14, l'indennità di carica spettante al presidente dell'Istituto nazionale di economia agraria di Roma è fissata in L. 1.500.000 mensili lorde a decorrere dal 28 febbraio 1983.

**(5789)**

## MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

**Ricostituzione della commissione dei ricorsi contro i provvedimenti dell'Ufficio centrale brevetti per il biennio 1984-85.**

Con decreto ministeriale 12 aprile 1984, registrato alla Corte dei conti il 14 settembre 1984, registro n. 7, foglio n. 310, è stata ricostituita la commissione dei ricorsi contro i provvedimenti dell'Ufficio centrale brevetti, di cui all'art. 71 del regio decreto 29 giugno 1939, n. 1127.

**(5813)**

## MINISTRO PER IL COORDINAMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

(DESIGNATO PER L'ATTUAZIONE DEGLI ARTICOLI 21 E 32 DELLA LEGGE 14 MAGGIO 1981, N. 219)

**Integrazione all'ordinanza n. 6/219/ZA del 23 luglio 1984 concernente il comitato consultivo per l'esame delle questioni tecniche amministrative connesse all'attuazione degli articoli 21 e 32 della legge 14 maggio 1981, n. 219.** (Ordinanza n. 20/219/ZA).

IL MINISTRO PER IL COORDINAMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

(DESIGNATO PER L'ATTUAZIONE DEGLI ARTICOLI 21 E 32 DELLA LEGGE 14 MAGGIO 1981, N. 219)

Vista la propria ordinanza n. 6/219/ZA del 23 luglio 1984;
Vista la propria ordinanza n. 8/219/ZA del 7 agosto 1984;
Vista la propria ordinanza n. 16/219/ZA del 10 ottobre 1984;
Vista la propria ordinanza n. 18/219/ZA del 19 ottobre 1984;
Ritenuto che al comitato specificato in oggetto è stato attribuito anche il compito di esprimere parere al Ministro su questioni concernenti la gestione del fondo per la protezione civile nonché consulenza su particolari problemi che il Ministro sottopone alla sua attenzione;
Ravvisata l'opportunità di inserire nel predetto comitato il capo di gabinetto del Ministro;
Avvalendosi dei poteri conferitigli ed in deroga ad ogni contraria norma;

Dispone:

L'ing. Elveno Pastorelli - prefetto di 1ª classe - capo di gabinetto del Ministro per il coordinamento della protezione civile, a decorrere dalla data della presente ordinanza, entra a far parte, quale componente, del comitato di cui in premessa.

La presente ordinanza sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 2 novembre 1984

*Il Ministro*: ZAMBERLETTI

**(5840)**

## MINISTRO PER IL COORDINAMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

**Assegnazione di fondi al prefetto di Catania per far fronte alle urgenti necessità derivate dal terremoto del 17-24 ottobre 1984 che ha colpito il comune di Zafferana Etnea.** (Ordinanza n. 389/FPC/ZA).

IL MINISTRO PER IL COORDINAMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

Visto il decreto-legge 12 novembre 1982, n. 829, convertito, con modificazioni, nella legge 23 dicembre 1982, n. 938;
Ravvisata la urgente necessità di adottare adeguati provvedimenti per l'assistenza alla popolazione del comune di Zafferana Etnea particolarmente colpita dal terremoto del 17-24 ottobre 1984;
Sentito il parere della regione Sicilia sulla natura degli interventi per far fronte all'emergenza;
Ritenuta l'opportunità di dotare il prefetto di Catania di un apposito fondo dal quale attingere le risorse finanziarie da destinare alla copertura delle spese connesse all'emergenza;
Avvalendosi di poteri conferitigli ed in deroga ad ogni contraria norma;

Dispone:

Art. 1.

E' assegnata al prefetto di Catania la somma di lire 100 milioni per i necessari interventi in favore della popolazione del comune di Zafferana Etnea colpita dal terremoto del 17-24 ottobre 1984.

Art. 2.

L'onere derivante dall'attuazione della presente ordinanza è posto a carico del fondo per la protezione civile.

La presente ordinanza sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 31 ottobre 1984

*Il Ministro*: ZAMBERLETTI

**(5841)**

**Concessione di un contributo straordinario ai nuclei familiari del comune di Zafferana Etnea rimasti senza tetto per effetto del terremoto del 17-24 ottobre 1984 che trovino autonoma sistemazione.** (Ordinanza n. 390/FPC/ZA).

IL MINISTRO PER IL COORDINAMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

Visto il decreto-legge 12 novembre 1982, n. 829, convertito, con modificazioni, nella legge 23 dicembre 1982, n. 938;
Considerato l'alto numero di nuclei familiari rimasti senza tetto a causa del terremoto del 17-24 ottobre 1984 e le conseguenti difficoltà di reperire idonee sistemazioni provvisorie;
Ravvisata l'opportunità di prevedere forme di incentivi per agevolare la ricerca di sistemazioni autonome dei cennati nuclei familiari;
Vista la propria ordinanza n. 206/FPC/ZA del 10 maggio 1984 con la quale è stata disposta la concessione di un contributo mensile di L. 300.000 per la durata di sei mesi in favore dei nuclei familiari colpiti dal terremoto del 7 e 11 maggio 1984 nelle province di Isernia, Frosinone, L'Aquila e Caserta;
Ritenuto di dover disporre analoghe misure anche per i nuclei familiari del comune di Zafferana Etnea rimasti senza tetto per effetto del terremoto del 17 ottobre 1984;
Avvalendosi dei poteri conferitigli ed in deroga ad ogni contraria norma;

Dispone:

Art. 1.

I nuclei familiari, rimasti senza tetto per effetto del terremoto del 17-24 ottobre 1984 che ha colpito il comune di Zafferana Etnea, che trovino una autonoma sistemazione, anche in coabitazione, possono, a domanda, ottenere un contributo mensile di L. 300.000 per la durata di sei mesi a decorrere dalla data di avvenuta autonoma sistemazione.

Il sindaco del comune di Zafferana Etnea accerta la sussistenza delle condizioni per fruire del beneficio di cui al precedente comma, sulla base della situazione dello stabile sgomberato e di eventuali provvedimenti emessi in conseguenza dei danni subiti dall'alloggio abbandonato, nonché della diversa sistemazione del nucleo familiare interessato.

La corresponsione del contributo previsto dalla presente ordinanza è subordinata al rilascio di una dichiarazione resa dall'interessato dalla quale risulti che sia il beneficiario che i membri della propria famiglia non godano né abbiano goduto di alcuna altra provvidenza e che, in ogni caso, rinunciano a qualsiasi altra forma di assistenza e soccorso non avendo più nulla a pretendere allo stesso titolo.

Art. 2.

L'onere derivante dall'applicazione della presente ordinanza è posto a carico del fondo di cui al decreto-legge 12 novembre 1982, n. 829, convertito, con modificazioni, nella legge 23 dicembre 1982, n. 938, con le somme che saranno messe a disposizione del prefetto di Catania.

La presente ordinanza sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 31 ottobre 1984

*Il Ministro*: ZAMBERLETTI

(5842)

**Delega al prefetto di Catania per le verifiche tecniche dei fabbricati del comune di Zafferana Etnea danneggiati dal terremoto del 17-24 ottobre 1984.** (Ordinanza numero 391/FPC/ZA).

IL MINISTRO PER IL COORDINAMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

Visto il decreto-legge 12 novembre 1982, n. 829, convertito, con modificazioni, nella legge 23 dicembre 1982, n. 938;

Considerato che il terremoto del 17-24 ottobre 1984 ha compromesso gran parte del patrimonio edilizio del comune di Zafferana Etnea;

Ritenuto di dover procedere in tempi brevi alla verifica di tale patrimonio per la rilevazione dei danni;

Ravvisata l'opportunità di delegare al prefetto di Catania sia il compito della formazione dei gruppi tecnici, che l'attività di coordinamento degli stessi;

Ravvisata l'opportunità di utilizzare la scheda di rilevazione dei danni adoperata nelle zone terremotate dell'Italia centrale;

Avvalendosi dei poteri conferitigli ed in deroga ad ogni contraria norma;

Dispone:

Art. 1.

Il prefetto di Catania è delegato a costituire uno o più gruppi tecnici col compito di procedere alla verifica delle condizioni di stabilità del patrimonio edilizio del comune di Zafferana Etnea per la constatazione dei danni causati dal terremoto del 17-24 ottobre 1984.

Art. 2.

I gruppi tecnici sono coordinati dallo stesso prefetto di Catania o da un suo incaricato.

Art. 3.

I gruppi tecnici procedono alla verifica di stabilità degli edifici e redigono un'apposita scheda elaborata con la consulenza del gruppo nazionale per la difesa dai terremoti, che sarà loro fornita dagli uffici del Ministro per il coordinamento della protezione civile. La scheda sarà compilata in quadruplice esemplare da inviare, ogni settimana, rispettivamente al sindaco di Zafferana Etnea, al centro operativo provinciale, al prefetto di Catania e al presidente della regione.

Art. 4.

Il prefetto di Catania procede alla quantificazione economica degli interventi e trasmette l'esito al servizio opere pubbliche di emergenza del Dipartimento della protezione civile.

Art. 5.

Il personale inserito nei gruppi tecnici è dispensato, per tutto il periodo di svolgimento dell'incarico, da ogni altra attività del proprio ufficio ed avrà diritto alla corresponsione di un compenso onnicomprensivo ragguagliato a duecento ore mensili di lavoro straordinario.

Art. 6.

All'onere derivante dall'applicazione della presente ordinanza si provvede con le disponibilità del fondo della protezione civile poste a disposizione del prefetto di Catania.

La presente ordinanza sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 31 ottobre 1984

*Il Ministro*: ZAMBERLETTI

(5843)

**Disciplina dei criteri e delle modalità in ordine alla riattazione degli edifici e delle opere danneggiati dal terremoto del 17-24 ottobre 1984 che ha colpito il comune di Zafferana Etnea.** (Ordinanza n. 392/FPC/ZA).

IL MINISTRO PER IL COORDINAMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

Visto il decreto-legge 12 novembre 1982, n. 829, convertito, con modificazioni, nella legge 23 dicembre 1984, n. 938;

Viste le proprie ordinanze n. 230/FPC/ZA del 5 giugno 1984, n. 310/FPC/ZA del 3 agosto 1984 e n. 330/FPC/ZA del 27 agosto 1984 concernenti gli interventi di riattazione delle unità immobiliari danneggiate dal terremoto del 7 e 11 maggio 1984 nei comuni dell'Abruzzo, Molise, Lazio e Campania;

Sentito il presidente della giunta regionale Sicilia;

Ritenuto che le disposizioni contenute nelle citate ordinanze possano essere estese anche alle unità immobiliari danneggiate dal terremoto del 17-24 ottobre 1984 nel comune di Zafferana Etnea;

Avvalendosi dei poteri conferitigli ed in deroga ad ogni contraria norma;

Dispone:

La disciplina di cui alle ordinanze in premessa è estesa alle unità immobiliari danneggiate dal terremoto del 17-24 ottobre 1984 con le seguenti modificazioni:

1) il termine del 30 luglio 1984 indicato nel primo comma dell'art. 7 dell'ordinanza n. 230/FPC/ZA del 5 giugno 1984 è sostituito con quello del 31 dicembre 1984;

2) l'attività di consulenza e controllo prevista dal punto 1.5 dell'allegato *A* all'ordinanza n. 230/FPC/ZA del 5 giugno 1984 è svolta dall'ufficio del genio civile di Catania.

La presente ordinanza sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 31 ottobre 1984

*Il Ministro*: ZAMBERLETTI

(5844)

**Assegnazione di fondi al comune di Lipari per far fronte alle urgenti necessità derivate dai fenomeni vulcanici in atto nell'isola di Vulcano.** (Ordinanza n. 393/FPC/ZA).

IL MINISTRO PER IL COORDINAMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

Visto il decreto-legge 12 novembre 1982, n. 829, convertito, con modificazioni, nella legge 23 dicembre 1982, n. 938;

Visto il rapporto prot. n. 6.5/0359.84 del 23 giugno 1984 a cura del Consiglio nazionale delle ricerche - gruppo nazionale per la vulcanologia;

Visto il telegramma del 25 ottobre 1984, con il quale il responsabile della sorveglianza geochimica sui vulcani attivi rappresenta l'indilazionabile necessità di porre in essere misure dirette a migliorare l'attuale sorveglianza geochimica a causa dell'aumentato rischio vulcanico nell'isola Vulcano;

Tenuto conto delle risultanze emerse nel corso della riunione tenutasi in data 22 giugno 1984 presso la prefettura di Messina secondo le quali è indispensabile dotare l'isola di una piazzola per l'elicottero in prossimità della zona craterica e di rendere agibile, per ogni evenienza, gli edifici ex GIL ed ex colonia marina;

Ritenuto che ai lavori di cui sopra possa provvedere il sindaco di Lipari;

Considerato che la recente entrata in servizio di apparecchiature di rilevazione e monitoraggio accresce le probabilità di un tempestivo allarme ai residenti, in caso di situazioni di crescente emergenza;

Ravvisata l'urgente necessità di far fronte alle spese di pronto intervento al fine di assicurare la continua vigilanza dei fenomeni vulcanici in atto nell'isola di Vulcano, nonché l'esecuzione di opere ritenute indispensabili a garantire l'incolumità delle persone e la rapidità dei soccorsi nell'ipotesi di insorgenza di situazioni di grave emergenza a seguito dei fenomeni stessi;

Avvalendosi dei poteri conferitigli ed in deroga ad ogni contraria norma;

Dispone:

Art. 1.

E' assegnata al sindaco di Lipari la somma di lire 300 milioni per gli interventi di cui in premessa ed in particolare:

acquisizione, riattazione, arredo e messa a disposizione del Consiglio nazionale delle ricerche - progetto finalizzato «Geodinamica» - gruppo nazionale di vulcanologia, di un fabbricato demaniale, sito in località Porto Ponente, al fine di ospitare le apparecchiature di indagine e segnalazione dell'evolvere del fenomeno vulcanico, nonché il relativo personale scientifico e tecnico;

realizzazione di cinque approdi per l'attracco delle imbarcazioni destinate ad accogliere le popolazioni da evacuare in caso di emergenza e di quelle destinate al trasporto dei relativi soccorsi;

realizzazione di una piattaforma in cemento armato o in ferro nella zona del Gran Cratere, in prossimità della stazione di rilevazione e monitoraggio, atta a consentire l'atterraggio di elicotteri.

Art. 2.

Al fine di garantire in ogni caso l'accesso all'isola da parte dei ricercatori e dei tecnici addetti alla vigilanza vulcanologica, la prefettura di Messina rilascia idoneo permesso permanente con precedenza di imbarco per e da Vulcano per due autoveicoli di proprietà del Consiglio nazionale delle ricerche.

Nel caso di impraticabilità del mare la prefettura di Messina garantisce il trasporto del suddetto personale per via aerea previ accordi con l'amministrazione militare competente.

Art. 3.

Per la tutela dell'incolumità delle persone la prefettura di Messina dispone, su proposta del sindaco di Lipari, l'interdizione dell'accesso alle aree ritenute pericolose.

Art. 4.

L'onere di cui alla presente ordinanza è a carico del fondo della protezione civile.

La presente ordinanza sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 31 ottobre 1984

*Il Ministro*: ZAMBERLETTI

(5845)

**Disposizioni attuative dei commi 4 e 5 dell'art. 9 del decreto-legge 26 maggio 1984, n. 159, convertito, con modificazioni, nella legge 24 luglio 1984, n. 363, per il potenziamento dell'attività di ricerca e di sorveglianza sui fenomeni sismici e vulcanici.** (Ordinanza n. 394/FPC/ZA).

IL MINISTRO PER IL COORDINAMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

Visto il decreto-legge 26 maggio 1984, n. 159, convertito, con modificazioni, nella legge 24 luglio 1984, n. 363;

Visto il decreto del Ministro per il coordinamento della ricerca scientifica e tecnologica di concerto con il Ministro della protezione civile del 7 maggio 1983 con il quale è stato costituito il gruppo nazionale di vulcanologia;

Visto il decreto luogotenenziale n. 82 del 1° marzo 1945 istitutivo dell'Istituto nazionale di geofisica;

Viste le note n. 6-5/0494.84 del 16 ottobre 1984 e n. 2188 del 3 ottobre 1984 con le quali i presidenti dei succitati GNV e ING rappresentano la necessità di potenziare, in termini di personale tecnico-scientifico, le rispettive strutture in attuazione del comma 5 dell'art. 9 del citato decreto-legge n. 159/1984 convertito, con modificazioni, nella legge n. 363/1984;

Ritenuta la necessità di dover dare esecuzione alle disposizioni contenute nei commi 4 e 5 dell'art. 9 del citato decreto-legge;

Dispone:

Art. 1.

Ai sensi del comma 4 dell'art. 9 del decreto-legge n. 159 a valere sulla disponibilità del fondo per la protezione civile è concesso all'Istituto nazionale di geofisica e al Consiglio nazionale delle ricerche, per le esigenze del gruppo nazionale per la vulcanologia un contributo straordinario complessivo di lire 700 milioni in ragione di lire 350 milioni all'Istituto nazionale di geofisica e di lire 350 milioni al Consiglio nazionale delle ricerche.

Art. 2.

In attuazione del comma 5 dell'art. 9 del decreto-legge n. 159, l'Istituto nazionale di geofisica ed il Consiglio nazionale delle ricerche, per le esigenze del gruppo nazionale per la vulcanologia, con le disponibilità di cui al precedente articolo sono autorizzati a stipulare convenzione con personale prevalentemente di ricerca avanzata, anche di cittadinanza straniera, nel numero massimo di dieci unità per ciascuno, con procedura in deroga alle vigenti disposizioni in materia.

La presente ordinanza sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 31 ottobre 1984

*Il Ministro*: ZAMBERLETTI

(5846)

**Disposizioni relative alla titolarità del diritto di proprietà del patrimonio edilizio costruito nel comune di Secondigliano.** (Ordinanza n. 395/FPC/ZA).

IL MINISTRO PER IL COORDINAMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

Vista la propria ordinanza n. 14/FPC del 24 settembre 1983 concernente il programma per la realizzazione straordinaria nel comune di Secondigliano di alloggi da assegnare agli occupanti il campo containers della Mostra d'Oltremare;

Vista la propria ordinanza n. 55/FPC del 9 novembre 1983 concernente la delega al prefetto di Napoli per l'acquisto di immobili da destinare agli occupanti il campo containers della Mostra d'Oltremare;

Ravvisata la necessità di determinare la titolarità del diritto di proprietà degli alloggi costruiti ai sensi della citata ordinanza n. 14/FPC del 24 settembre 1983;

Considerato che per gli immobili acquistati ai sensi della ordinanza n. 55/FPC del 9 novembre 1983 è stata prevista l'acquisizione al demanio dello Stato;

Ritenuto di dover disporre la stessa acquisizione anche per gli alloggi costruiti e destinati allo stesso scopo;

Avvalendosi dei poteri conferitigli ed in deroga ad ogni contraria norma;

Dispone:

Art. 1.

Gli alloggi costruiti nel comune di Secondigliano con le disponibilità del fondo della protezione civile di cui all'ordinanza n. 14/FPC del 24 settembre 1983 sono acquisiti al patrimonio disponibile dello Stato.

Art. 2.

L'intendente di finanza di Napoli provvede agli adempimenti per l'attuazione della presente ordinanza.

La presente ordinanza sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 31 ottobre 1984

*Il Ministro*: ZAMBERLETTI

(5847)

**Ulteriore modifica alle ordinanze n. 144/FPC dell'8 marzo 1984, n. 231/FPC/ZA del 5 giugno 1984 e n. 279/FPC/ZA del 6 luglio 1984.** (Ordinanza n. 396/FPC/ZA).

IL MINISTRO PER IL COORDINAMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

Visto il decreto-legge 12 novembre 1982, n. 829, convertito, con modificazioni, nella legge 23 dicembre 1982, n. 938;

Viste le ordinanze n. 5/FPC dell'8 settembre 1983 e n. 54/FPC del 7 novembre 1983, con le quali veniva disposta la realizzazione a Pozzuoli, località « Monte Ruscello », di circa 4.600 alloggi, per la sistemazione abitativa dei nuclei familiari puteolani sgomberati dalle proprie abitazioni a seguito del bradisismo dell'area flegrea, con onere a carico del « Fondo della protezione civile »;

Vista l'ordinanza n. 144/FPC dell'8 marzo 1984 che ha istituito il « comitato tecnico amministrativo » per l'assegnazione degli alloggi in Pozzuoli di conto del Ministro per il coordinamento della protezione civile, previa elaborazione di un apposito testo di norme dirette allo scopo;

Viste le successive ordinanze n. 231/FPC/ZA del 5 giugno 1984 e n. 279/FPC/ZA del 6 luglio 1984 concernenti modifiche ed integrazioni alla cennata ordinanza n. 144/FPC dell'8 marzo 1984;

Vista la nota n. 12556/225-6 P Op. del 31 luglio 1984 con la quale la legione carabinieri di Napoli comunica la sostituzione del tenente colonnello Giosuè Candita, designato quale membro del comitato in questione, con il tenente colonnello Giuseppe De Gregorio;

Atteso che per l'adempimento dei servizi di segreteria e di collaborazione appare opportuno che anche il segretario generale del comune si avvalga dell'opera di un collaboratore per tutte le incombenze di concetto ed esecutive che materialmente detto funzionario non può assolvere personalmente;

Ravvisata la necessità di provvedere in merito;

Avvalendosi dei poteri conferitigli ed in deroga ad ogni contraria norma;

Dispone:

Art. 1.

Il tenente colonnello Giuseppe De Gregorio, comandante del reparto operativo gruppo Napoli I dei carabinieri, è nominato componente del comitato tecnico amministrativo indicato in premessa.

Art. 2.

Ad integrazione di quanto stabilito all'art. 3 dell'ordinanza n. 279/FPC/ZA del 6 luglio 1984 si dispone che anche il segretario generale del comune può avvalersi di un collaboratore di propria fiducia alle identiche condizioni prescritte per i collaboratori dei componenti del comitato.

La presente ordinanza sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 31 ottobre 1984

*Il Ministro*: ZAMBERLETTI

**(5848)**

## CONSORZIO DI CREDITO PER LE OPERE PUBBLICHE

**Avviso di rettifica al comunicato riguardante il sorteggio per il rimborso di titoli rappresentanti obbligazioni dell'incorporato ICIPU.** (Comunicato pubblicato nella « Gazzetta Ufficiale » n. 298 del 29 ottobre 1984).

Nel comunicato citato in epigrafe, alla pag. 9116, prima colonna, 39° rigo, dove è scritto: « 19) 13 % Serie ordinaria quindicennale », leggasi: « 19) 13 % Serie ordinaria quinquennale ».

**(5855)**

# CONCORSI ED ESAMI

## MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

### Concorso a posti di personale non docente presso l'Università di Cagliari

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, per l'ammissione alla qualifica iniziale del ruolo organico del personale della carriera esecutiva dei tecnici (quarta qualifica funzionale) delle università e degli istituti di istruzione universitaria presso gli istituti e per i posti sotto indicati:

*Facoltà di giurisprudenza*:
istituto giuridico — posti 1

*Facoltà di economia e commercio*:
servizi generali per le esigenze della biblioteca — » 1

*Facoltà di lettere e filosofia*:
servizi generali per le esigenze della biblioteca — » 1

*Facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali*:
istituto di chimica generale ed inorganica — » 1
istituto di genetica — » 1

*Facoltà di ingegneria*:
istituto di metallurgia e metallografia — » 1

*Centro di calcolo elettronico* — » 1

*Dipartimento di scienze della terra* — » 1

*Dipartimento di ingegneria mineraria e mineralurgica* — » 1

Titolo di studio richiesto: licenza di scuola media inferiore o di altra scuola post-elementare a corso triennale.

Possono partecipare al concorso coloro che non abbiano superato l'età di anni 35 alla data di scadenza dei termini di presentazione delle domande, ferme restando le elevazioni previste dalle norme vigenti.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta legale e corredate dei titoli valutabili, devono contenere l'indicazione del possesso dei requisiti previsti dall'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, pena esclusione del concorso stesso.

Il termine per la presentazione delle domande, che devono essere indirizzate al rettore dell'Università degli studi, via Università, n. 40 - 09100 Cagliari, scade il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica. Dovranno essere prodotte distinte domande per ciascun posto messo a concorso. Qualora, il candidato, con una singola istanza, chieda la partecipazione a più concorsi, sarà ammesso al primo in essa indicato.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio personale non docente dell'Università degli studi di Cagliari.

**(5827)**

### Concorsi a posti di personale non docente presso l'Università di Catania

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, per l'ammissione alla qualifica iniziale del ruolo organico del personale tecnico laureato (settima qualifica funzionale) delle università e degli istituti di istruzione universitaria presso l'istituto e per il posto sotto indicato:

*Facoltà di medicina e chirurgia*:
istituto di igiene . . . . . . . . . posti 1

Titolo di studio richiesto: diploma di laurea in medicina e chirurgia.

Possono partecipare al concorso coloro che non abbiano superato l'età di anni 40 alla data di scadenza dei termini di presentazione delle domande, ferme restando le elevazioni previste dalle norme vigenti.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta legale e corredate dei titoli valutabili, devono contenere l'indicazione del possesso dei requisiti previsti dall'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, pena esclusione dal concorso stesso.

Il termine per la presentazione delle domande, che devono essere indirizzate al rettore dell'Università degli studi di Catania, scade il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio personale non docente dell'Università degli studi di Catania.

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, per l'ammissione alla qualifica iniziale del ruolo organico del personale tecnico laureato (settima qualifica funzionale) delle università e degli istituti di istruzione universitaria presso l'istituto e per il posto sotto indicato:

*Facoltà di medicina e chirurgia*:

istituto di semeiotica medica . posti 1

Titolo di studio richiesto: diploma di laurea in medicina e chirurgia.

Possono partecipare al concorso coloro che non abbiano superato l'età di anni 40 alla data di scadenza dei termini di presentazione delle domande, ferme restando le elevazioni previste dalle norme vigenti.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta legale e corredate dei titoli valutabili, devono contenere l'indicazione del possesso dei requisiti previsti dall'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, pena esclusione dal concorso stesso.

Il termine per la presentazione delle domande, che devono essere indirizzate al rettore dell'Università degli studi di Catania, scade il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio personale non docente dell'Università degli studi di Catania.

(5822)

**Concorso a posti di personale non docente presso l'Università di Ferrara**

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, per l'ammissione alla qualifica iniziale del ruolo organico del personale della carriera esecutiva dei tecnici (quarta qualifica funzionale) delle università e degli istituti di istruzione universitaria presso i servizi e l'istituto e per i posti sotto indicati:

*Rettorato*:

servizi generali - laboratorio riproduzione e stampe . posti 1

servizi generali . . . » 1

*Facoltà di medicina e chirurgia*:

istituto di clinica otorinolaringoiatrica . » 1

Titolo di studio richiesto: diploma di istituto di istruzione secondaria di primo grado o altro titolo equipollente a norma di legge.

Possono partecipare al concorso coloro che non abbiano superato l'età di anni 35 alla data di scadenza dei termini di presentazione delle domande, ferme restando le elevazioni previste dalle norme vigenti.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta legale e corredate dei titoli valutabili, devono contenere l'indicazione del possesso dei requisiti previsti dall'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, pena esclusione dal concorso stesso.

Il termine per la presentazione delle domande, che devono essere indirizzate al rettore dell'Università degli studi di Ferrara, scade il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica. E' consentita, con una singola istanza, la partecipazione ad uno solo dei concorsi oggetto del presente avviso. Qualora con unica istanza sia richiesta la partecipazione a più concorsi, il candidato sarà ammesso soltanto al primo dei concorsi indicati nella domanda stessa.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio personale non docente dell'Università degli studi di Ferrara.

(5823)

**Avviso relativo alla pubblicazione della graduatoria di merito del concorso pubblico, per esami, a cinquantadue posti di vice direttore di ragioneria nelle segreterie universitarie.**

Nel Bollettino ufficiale del Ministero della pubblica istruzione n. 23-24/10-17/6/1982, parte II - Atti di amministrazione, è stato pubblicato il decreto ministeriale 30 aprile 1981, registrato alla Corte dei conti il 19 dicembre 1981, registro n. 130, foglio n. 33, con il quale sono stati approvati gli atti e la graduatoria di merito del concorso pubblico, per esami, a cinquantadue posti di vice direttore di ragioneria indetto con decreto ministeriale 20 marzo 1980, registrato alla Corte dei conti il 29 marzo 1980, registro n. 29, foglio n. 4, e sono stati dichiarati i vincitori e gli idonei del concorso predetto.

(5684)

## MINISTERO DELL'INTERNO

**Avviso relativo alla pubblicazione della graduatoria degli esami di idoneità indetti ai sensi della legge 29 febbraio 1980, n. 33, per l'immissione nella qualifica di segretario dell'Amministrazione civile dell'interno dei giovani assunti ai sensi della legge 1° giugno 1977, n. 285, in attuazione del progetto di servizio nel settore della depenalizzazione.**

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 7 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, si dà avviso che il supplemento straordinario n. 5-*ter* del Bollettino ufficiale del Ministero dell'interno, in data 9 agosto 1984, pubblica il decreto ministeriale 20 luglio 1983, registrato alla Corte dei conti il 19 aprile 1984, registro n. 14, foglio n. 352, di approvazione della graduatoria relativa agli esami di idoneità indetti con decreto interministeriale 12 giugno 1980, in applicazione della legge 29 febbraio, n. 33, per l'immissione nella qualifica di segretario dell'Amministrazione civile dell'interno dei giovani assunti ai sensi della legge 1° giugno 1977, n. 285, in attuazione del progetto di servizio nel settore della depenalizzazione.

(5262)

## REGIONE LOMBARDIA

**Concorsi a vari posti presso l'unità sanitaria locale n. 2**

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, presso l'unità sanitaria locale n. 2, a:

un posto di veterinario;

un posto di tecnico di laboratorio;

un posto di programmatore C.E.D.;

un posto di direttore amministrativo.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti prescritti, scade alle ore 12 del sessantesimo giorno dalla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria - Ufficio personale dell'U.S.L. in Cittiglio (Varese).

(5831)

## *CONCORSI PUBBLICATI NELLA PARTE SECONDA*

Nella *Gazzetta Ufficiale*, parte seconda, n. 305 del 6 novembre 1984, è stato pubblicato il seguente avviso di concorso:

*Ufficio italiano dei cambi*: Calendario e luogo di svolgimento delle prove scritte del concorso a dodici posti di coadiutore.

# REGIONI

## REGIONE FRIULI-VENEZIA GIULIA

LEGGE REGIONALE 19 ottobre 1984, n. 49.

**Norme di revisione contrattuale dello stato giuridico e del trattamento economico del personale della regione autonoma Friuli-Venezia Giulia.**

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 94 *del* 19 *ottobre* 1984)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

TITOLO I

NORME SULLO STATO GIURIDICO E TRATTAMENTO ECONOMICO DEL PERSONALE DEL RUOLO UNICO REGIONALE.

*Capo I*

DISPOSIZIONE GENERALE

Art. 1.

Ferma restando la disciplina generale sullo stato giuridico ed il trattamento economico del personale regionale prevista dalle leggi regionali 31 agosto 1981, n. 53, e 14 giugno 1983, n. 54, e successive modificazioni ed integrazioni, la regione Friuli-Venezia Giulia provvede con la presente legge alla revisione contrattuale per il triennio 1982-84.

*Capo II*

MODIFICAZIONI, INTEGRAZIONI ED INTERPRETAZIONI DELLA LEGGE REGIONALE 31 AGOSTO 1981, N. 53

Art. 2.

All'art. 9, secondo comma, della legge regionale 31 agosto 1981, n. 53, dopo le parole « non pensionabile » è aggiunta la frase: « e non cumulabile con le indennità di cui agli articoli 21 e 25 della presente legge ».

La tabella *A* allegata alla legge regionale 31 agosto 1981, n. 53, è sostituita dalla tabella *A* allegata alla presente legge.

Art. 3.

All'art. 21, quarto comma e sesto comma, della legge regionale 31 agosto 1981, n. 53, come integrato dall'art. 3 della legge regionale 9 dicembre 1982, n. 81, le indennità di lire 2.750.000 annuali e di L. 2.200.000 annuali sono elevate, a decorrere dal 1° gennaio 1983, a L. 4.800.000 annuali.

Art. 4.

Dopo il terzo comma dell'art. 31 della legge regionale 31 agosto 1981, n. 53, è aggiunto il seguente:

« Ai dipendenti regionali vincitori di concorsi pubblici si applicano le disposizioni di cui al quarto e quinto comma dell'art. 38 della presente legge ».

Art. 5.

Il quinto e sesto comma dell'art. 38 della legge regionale 31 agosto 1981, n. 53, sono sostituiti dal seguente:

« In caso di passaggio a qualifica superiore nel biennio 1983-84, il salario individuale di anzianità da corrispondere, dal 1° gennaio 1985 al vincitore di concorso interno, viene determinato rapportando i relativi importi annui lordi ai mesi, o frazioni superiori ai quindici giorni, di effettivo servizio maturati rispettivamente nella qualifica di provenienza e nella nuova qualifica conseguita, detratti gli eventuali scatti biennali anticipati per nascita o adozione di figli ».

Art. 6.

L'interpretazione autentica di cui all'art. 8 della legge regionale 9 dicembre 1982, n. 81, s'intende riferita anche, ai fini della determinazione della tredicesima mensilità, alla disposizione di cui al quarto comma, primo alinea, dell'art. 104 della legge regionale 31 agosto 1981, n. 53.

Art. 7.

Il secondo e terzo comma dell'art. 104 della legge regionale 31 agosto 1981, n. 53, come integrato dall'art. 8 della legge regionale 14 giugno 1983, n. 54, sono sostituiti dai seguenti:

« I livelli retributivi iniziali annui lordi per le singole qualifiche funzionali sono quelli previsti dalla tabella *B* allegata alla presente legge.

Al personale regionale in attività di servizio è attribuito, con effetto dal 1° gennaio 1985, a titolo di salario individuale per l'anzianità maturata nel biennio precedente, un importo la cui misura annua lorda è indicata per ciascuna qualifica funzionale nell'allegata tabella *C*.

Per il personale assunto o inquadrato successivamente al 1° gennaio 1983 e nel periodo intercorrente fino al 31 dicembre 1984, il salario individuale di cui al precedente terzo comma viene attribuito a decorrere dal 1° gennaio 1985 rapportando il relativo importo annuo lordo al numero dei mesi trascorsi in servizio. Le frazioni superiori ai quindici giorni vengono computate come mese intero.

Gli importi di cui ai precedenti commi sono corrisposti in quanto competa lo stipendio e sono ridotti, nella stessa proporzione, in ogni posizione di stato che comporti la riduzione dello stipendio medesimo.

Nel caso il prossimo rinnovo contrattuale non dovesse trovare attuazione entro i primi due anni del relativo arco contrattuale, al personale regionale verrà corrisposto, a decorrere dal 1° gennaio 1987, a titolo di acconto, il beneficio del salario individuale di anzianità nelle misure e con le modalità stabilite dai precedenti terzo e quarto comma e dal precedente art. 38, quinto comma, della presente legge. ».

Il quinto comma del sopracitato art. 104 della legge regionale 31 agosto 1981, n. 53, è sostituito dal seguente:

« L'anticipazione degli scatti biennali per nascita di figli è concessa, secondo le disposizioni già previste per gli impiegati civili dello Stato, nella misura del 2,50% del livello retributivo iniziale della qualifica di appartenenza, riassorbibile all'atto dell'attribuzione degli importi di cui ai precedenti terzo e quarto comma. ».

Il settimo comma del medesimo art. 104 della legge regionale 31 agosto 1981, n. 53, è sostituito dal seguente:

« Al personale che abbia diritto, con effetto successivo alla data del 31 dicembre 1982, all'attribuzione degli aumenti periodici di stipendio, ai sensi dell'art. 1 della legge 24 maggio 1970, n. 336, e successive modificazioni ed integrazioni, è riconosciuta una maggiorazione pari al 2,50% del livello iniziale retributivo della qualifica di appartenenza, riassorbibile all'atto dell'attribuzione degli importi di cui ai precedenti terzo e quarto comma. ».

Le tabelle *B* e *C* allegate alla legge regionale 31 agosto 1981, n. 53, sono sostituite dalle tabelle *B* e *C* allegate alla presente legge.

Art. 8.

Dopo l'ultimo comma dell'art. 104 della legge regionale 31 agosto 1981, n. 53, sono aggiunti i seguenti:

« Al personale regionale, chiamato a far parte di organi collegiali, permanenti o temporanei, non operanti in seno alla Regione ed agli enti regionali, comprese le commissioni d'esame, qualora la nomina o le procedure di designazione relative avvengano con riferimento alla carica, alle specifiche funzioni o all'incarico dal personale medesimo svolti o rivestiti nell'amministrazione regionale, ovvero per prestazioni comunque rese in rappresentanza e nell'interesse della stessa, non compete alcun compenso, gettone o indennità qualora previsti e comunque denominati.

L'importo del compenso, gettone o indennità eventualmente dovuti dagli enti, società, aziende e amministrazioni come corrispettivo delle prestazioni rese dal dipendente regionale deve venire erogato direttamente in conto entrate alla Regione.

Nei casi in cui il personale regionale sia chiamato a far parte degli organi collegiali di cui al precendente dodicesimo comma in qualità di esperto, con riferimento alle qualità professionali possedute, ha diritto ai compensi, gettoni o indennità eventualmente previsti per i componenti degli organi stessi. Per il personale regionale non designato dalla giunta regionale resta fermo quanto disposto dall'art. 111 della presente legge.».

Al personale regionale nominato, in qualità di rappresentante del personale presso il consiglio di amministrazione di enti regionali si applicano le disposizioni interpretative di cui all'art. 9, secondo comma, della legge regionale 9 dicembre 1982, n. 81.

Art. 9.

Per il perseguimento degli obiettivi di miglioramento dell'efficacia e dell'efficienza dell'amministrazione regionale, in attesa di definire i criteri e le modalità per l'elaborazione di un programma di misurazione della produttività nel settore del pubblico impiego, viene data concreta attuazione, a decorrere dal 1° gennaio 1984, per l'anno 1983, all'istituto dei compensi incentivanti la produttività di cui agli articoli 106, 107 e 108 della legge regionale 31 agosto 1981, n. 53, così come sostituiti dai successivi articoli 10, 11 e 12 della presente legge.

Art. 10.

L'art. 106 della legge regionale 31 agosto 1981, n. 53, così come modificato dall'art. 9 della legge regionale 14 giugno 1983, n. 54, è sostituito dal seguente:

« Art. 106. — Ai dipendenti del ruolo unico regionale particolarmente meritevoli può essere concesso un compenso incentivante la produttività pari al 12% dell'iniziale di livello retributivo della qualifica di appartenenza, da attribuirsi in unica soluzione entro il primo semestre dell'anno successivo a quello valutato ai fini del conseguimento del beneficio.

Il numero dei dipendenti regionali ai quali può essere attribuito il beneficio di cui al presente articolo non può essere superiore ad 1/3 del personale del ruolo unico regionale in servizio al 1° gennaio dell'anno preso in esame ai fini dell'attribuzione del compenso incentivante la produttività: ad ogni direzione regionale, servizio autonomo ed ente regionale viene riservata una quota pari ad 1/6 del personale del ruolo unico regionale in servizio presso la stessa. La frazione non inferiore alla metà si computa per intero.

A ciascun dipendente il beneficio di cui al presente articolo non puo essere concesso per due volte consecutivamente.».

Art. 11.

L'art. 107 della legge regionale 31 agosto 1981, n. 53, è sostituito dal seguente:

« Art. 107. — Il beneficio di cui al precedente art. 106 è proposto dal consiglio organizzativo che esamina la relazione illustrativa del presidente del consiglio medesimo. L'attribuzione del beneficio è disposta con decreto del presidente della giunta regionale, previa deliberazione della giunta stessa, su conforme parere del consiglio di amministrazione, previa istruttoria della commissione paritetica nominata in seno al consiglio di amministrazione medesimo.

Per il personale appartenente alla qualifica di dirigente il beneficio e proposto dal consiglio di amministrazione, che esamina una relazione illustrativa del segretario generale della presidenza della giunta regionale e l'attribuzione del beneficio medesimo è disposta con decreto del presidente della giunta regionale, previa deliberazione della giunta stessa. per i dirigenti con incarico di direttore regionale il beneficio è proposto dal presidente della giunta regionale ed è disposto con deliberazione della giunta stessa.

Per il personale appartenente alla qualifica di dirigente in servizio presso il consiglio regionale, la relazione illustrativa di cui al precedente secondo comma viene svolta dal segretario generale del consiglio stesso. Per il segretario generale ed il vice segretario generale del consiglio regionale, il beneficio è proposto dal presidente del consiglio stesso.».

Art. 12.

L'art. 108 della legge regionale 31 agosto 1981, n. 53, è sostituito dal seguente:

« Art. 108. — Con regolamento di esecuzione, da emanarsi previo confronto con le rappresentanze sindacali, si disciplineranno i criteri e le modalità per la concessione del compenso incentivante la produttività di cui al precedente art. 106.

Il regolamento di cui al comma precedente dovrà comunque tener conto, in particolare, della qualità e quantità del lavoro svolto, delle situazioni di particolare disagio, di eccezionale aggravamento di lavoro o di rilevante produttività.».

Art. 13.

L'indennità di cui all'art. 110, ultimo comma, della legge regionale 31 agosto 1981, n. 53, è elevata a L. 270.000, a decorrere dal 1° gennaio 1983.

Art. 14.

Ai fini della riduzione della spesa dell'amministrazione regionale relativa al compenso del lavoro straordinario, vengono apportate le sottoindicate riduzioni ai limiti di lavoro straordinario previsti dalla vigente normativa.

Il primo comma dell'art. 79 della legge regionale 5 agosto 1975, n. 48, richiamato dall'art. 114 della legge regionale 31 agosto 1981, n. 53, è sostituito dal seguente:

« In relazione a particolari esigenze di servizio dell'amministrazione regionale, il segretario generale della presidenza della giunta regionale provvede, con proprio decreto a determinare mensilmente per ciascuna direzione regionale, servizio autonomo, ente regionale il numero massimo di ore di lavoro straordinario complessivamente effettuabile da parte del personale assegnato alle unità medesime. Il direttore regionale, il direttore di servizio autonomo, il direttore di ente regionale competente, ovvero per loro delega i direttori di servizio, autorizzano, entro il predetto limite massimo determinato dal segretario generale della giunta, l'effettuazione del lavoro straordinario da parte dei singoli dipendenti, in relazione alle effettive esigenze di servizio. In relazione alle esigenze del consiglio regionale, alla determinazione mensile del numero massimo di ore di lavoro straordinario complessivamente effettuabili da parte del personale colà in servizio, provvede con proprio decreto il segretario generale del consiglio. Il segretario generale del consiglio provvede altresì all'autorizzazione ad effettuare il lavoro straordinario da parte dei singoli dipendenti assegnati al consiglio stesso. Ciascun dipendente, eccezion fatta per quelli di cui ai commi seguenti, non può effettuare nell'anno più di 220 ore di lavoro straordinario.».

Al secondo comma dell'art. 79 della legge regionale 5 agosto 1975, n. 48, richiamato dall'art. 114 della legge regionale 31 agosto 1981, n. 53, sono soppresse le parole « ed al personale assegnato a centralini multipli ».

Al quarto comma dell'art. 79 della legge regionale 5 agosto 1975, n. 48, richiamato dall'art. 114 della legge regionale 31 agosto 1981, n. 53 e modificato dall'art. 7 della legge regionale 9 dicembre 1982, n. 81, è soppressa la frase « Ai dipendenti appartenenti alla qualifica di commesso ovvero a quella di agente tecnico, addetto alla guida di automezzi o motomezzi, è consentito di effettuare lavoro straordinario nel limite di 450 ore annuali ».

E' abrogato l'ultimo comma dell'art. 18 della legge regionale 7 giugno 1979, n. 24.

All'art. 1, ultimo comma, della legge regionale 7 maggio 1982, n. 30, è soppressa la frase « , compreso quello previsto dall'ultimo comma dell'art. 18 della legge regionale 7 giugno 1979, n. 24, per il personale appartenente all'VIII livello.».

Dopo il quarto comma dell'art. 114 della legge regionale 31 agosto 1981, n. 53, è aggiunto il seguente:

« Per le particolari esigenze connesse ai lavori di commissione e d'aula del consiglio regionale, al personale in servizio presso la segreteria generale del consiglio stesso si applica, per un numero massimo di 20 unità, il limite di cui al secondo comma dell'art. 79 della legge regionale 5 agosto 1975, n. 48, ragguagliato a mese.».

Per effettive ed eccezionali esigenze di servizio, debitamente comprovate e motivate, possono essere autorizzate, previo confronto con le rappresentanze sindacali, prestazioni di lavoro straordinario per particolari settori di attività o posizioni di lavoro, in deroga al limite massimo individuale di 220 ore

annue, di cui all'art. 79, primo comma, della legge regionale 5 agosto 1975, n. 48, nel rispetto del monte ore complessivo annualmente fissato d'intesa con le rappresentanze medesime e comunque entro il limite massimo pari al prodotto di 120 ore annue per il numero dei dipendenti regionali.

Art. 15.

Il personale in posizione di comando cui sia stato affidato l'incarico di cui all'art. 110, secondo comma, della legge regionale 31 agosto 1981, n. 53, può optare per il compenso per lavoro straordinario determinato ai sensi dell'art. 114 della legge regionale 31 agosto 1981, n. 53, computando lo stipendio nonché l'indennità integrativa speciale, o altra corrispondente indennità, in godimento presso l'amministrazione di appartenenza.

Art. 16.

All'art. 115, secondo comma, della legge regionale 31 agosto 1981, n. 53, gli importi di L. 1.000 orarie, L. 1.000 orarie, L. 1.400 orarie, così rideterminati dall'art. 10 della legge regionale 14 giugno 1983, n. 54, sono rispettivamente elevati a L. 1.100 orarie, L. 1.250 orarie, L. 1.800 orarie.

Art. 17.

Il limite di cui all'art. 119, secondo comma, della legge regionale 31 agosto 1981, n. 53, come modificato dall'art. 10 della legge regionale 9 dicembre 1982, n. 81, è elevato a lire 20.000.

Art. 18.

All'art. 140, primo comma, punto *b*), della legge regionale 31 agosto 1981, n. 53, il numero « 12 » è sostituito dal numero « 8 ».

La sostituzione di cui al comma precedente s'intende effettuata in tutte le disposizioni che richiamano il periodo di cui al punto *b*), primo comma, dell'art. 140 della legge regionale 31 agosto 1981, n. 53.

Art. 19.

Al primo comma dell'art. 16 della legge regionale 14 giugno 1983, n. 54, la parola « nono » e sostituita dalla parola « decimo ».

*Capo III*

LAVORO A TEMPO PARZIALE

Art. 20.

In via sperimentale l'amministrazione regionale procede alla trasformazione di posti di organico ad orario pieno in posti ad orario ridotto nel limite massimo del 5% dell'organico della qualifica funzionale di segretario e del 10 % dell'organico della qualifica di coadiutore.

Ad ogni posto a tempo pieno corrispondono due posti a tempo parziale.

Le modalità ed i criteri di applicazione dell'istituto verranno determinati con apposito regolamento da emanarsi previo confronto con le rappresentanze sindacali.

Il rapporto di lavoro a tempo parziale comporta un orario settimanale di lavoro pari al 50% dell'orario normale articolato su 5 giorni lavorativi settimanali.

Il personale a tempo parziale non puo eseguire prestazioni di lavoro straordinario né può usufruire di benefici che comportino, a qualsiasi titolo, riduzioni di orario di lavoro.

Al rapporto a tempo parziale si applica la disciplina del rapporto di lavoro del personale a tempo pieno, ivi compresa la incompatibilità assoluta con ogni altro rapporto di lavoro pubblico e privato o altra attività professionale, come stabilito dagli articoli 58 e seguenti della legge regionale 31 agosto 1981, n. 53.

Il trattamento economico è pari al 50% delle competenze fisse e periodiche spettanti al personale a tempo pieno, ivi compresa l'indennità integrativa speciale.

Le quote di aggiunta di famiglia, in quanto dovute, spettano per intero.

Il salario individuale di anzianità è pari al 50% di quello spettante al personale di pari qualifica ad orario intero.

Al personale a tempo parziale si applica la medesima normativa vigente per il personale del ruolo unico regionale in materia di congedo ordinario, di congedo straordinario retribuito e non retribuito.

Il personale di cui al comma precedente deve usufruire del congedo ordinario entro l'anno solare; ad esso non può comunque applicarsi la disposizione di cui al secondo comma dell'art. 90 della legge regionale 31 agosto 1981, n. 53.

In caso di modifica del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale, l'eventuale congedo ordinario maturato e non ancora goduto viene disciplinato secondo la normativa applicata al personale a tempo parziale.

I posti disponibili ad orario ridotto verranno coperti nella misura del 50% col personale interno che ne faccia richiesta e per il restante 50% con le nuove assunzioni. La riserva del 50% per il personale interno qualora non utilizzata, va a favore delle assunzioni dall'esterno.

La trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale e viceversa ha decorrenza dal 1° gennaio di ogni anno.

Non possono coprire posti a tempo parziale i dipendenti con posizione funzionale di coordinamento di unità organizzative periferiche o gruppi di lavoro.

Le assunzioni a tempo parziale non precostituiscono diritto ad ottenere la trasformazione del rapporto di lavoro a tempo pieno e in ogni caso la richiesta in tal senso non può venir presentata prima di tre anni.

La risoluzione del rapporto di lavoro dà diritto al lavoratore, che sia passato da un regime a tempo pieno ad uno a tempo parziale o viceversa, di percepire una indennità di anzianità da calcolarsi avendo riguardo ai periodi di tempo trascorsi, rispettivamente, nei due diversi regimi di orario.

Art. 21.

In via sperimentale, nel primo anno di attuazione di tale istituto l'amministrazione regionale prima di procedere ad eventuali assunzioni dall'esterno, che avverranno comunque secondo la procedura concorsuale vigente, procederà alla copertura del 50% del numero massimo dei posti disponibili a tempo parziale di cui al primo comma dell'art. 20 con il personale interno che ne faccia richiesta.

Art. 22.

La sperimentazione del rapporto di lavoro a tempo parziale, con i criteri e le modalità fissati nel presente capo, verrà attuata allorchè saranno definiti gli aspetti previdenziali di tale rapporto di lavoro.

TITOLO II

DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

*Capo I*

INQUADRAMENTO ECONOMICO DEL PERSONALE REGIONALE
AUMENTI CONTRATTUALI E SCAGLIONAMENTI

Art. 23.

In sede di prima applicazione della presente legge, per il personale regionale in servizio al 1° gennaio 1983 il riequilibrio tra anzianità economica ed anzianità giuridica viene effettuato sul reticolo derivante dalla progressione economica orizzontale di 8 classi biennali dell'8% degli stipendi iniziali previsti dall'art. 104 della legge regionale 31 agosto 1981, n. 53, come sostituito dall'art. 8 della presente legge e di scatti biennali del 2,5% computati sul valore dell'ottava classe di stipendio.

A tal fine viene valutata, in termini di mesi o frazioni superiori ai quindici giorni, l'anzianità effettiva di servizio di ruolo maturata alla data del 31 dicembre 1982 nella qualifica di appartenenza e nelle altre eventuali qualifiche inferiori, secondo quanto disposto dall'art. 6 della legge regionale 14 giugno 1983, n. 54, nonchè dell'effettivo servizio prestato presso la Regione con contratto di lavoro a tempo indeterminato.

L'anzianità eventualmente maturata in qualifiche inferiori a quella di appartenenza viene valutata in percentuale corrispondente al rapporto esistente tra il livello retributivo iniziale della qualifica inferiore ed il livello retributivo iniziale della qualifica di appartenenza. Per il personale con qualifica di dirigente, l'anzianità maturata nella qualifica di consigliere viene valutata in base al rapporto esistente tra il livello retributivo iniziale del funzionario e quello del dirigente.

L'anzianità maturata presso la Regione e gli enti regionali di cui all'art. 3 della legge regionale 31 agosto 1981, n. 53, in qualifiche inferiori a quella di appartenenza, viene valutata, secondo quanto previsto dal precedente comma, anche in caso di passaggio per pubblico concorso.

Per il personale riassunto in servizio viene valutata anche l'anzianità maturata presso la Regione e gli enti regionali anteriormente alla cessazione del primo rapporto d'impiego.

La differenza tra il maturato di anzianità calcolato ai sensi del primo comma e il maturato già in godimento al 31 dicembre 1982 diminuito dell'importo di cui all'art. 2 della legge regionale 21 giugno 1976, n. 21, costituisce la quota di salario da attribuire a ciascun dipendente a titolo di riallineamento fra trattamento economico ed anzianità di servizio.

L'eventuale eccedenza risultante tra l'importo attribuito dal 1° gennaio 1983 ai sensi dell'art. 19 della legge regionale 14 giugno 1983, n. 54, e l'importo di cui al precedente comma verrà conservata con la medesima decorrenza a titolo di stipendio.

In conseguenza di quanto disposto dal presente articolo, cessa, con effetto dal 1° gennaio 1983, l'applicazione del beneficio di cui al secondo comma dell'art. 182 della legge regionale 31 agosto 1981, n. 53, ed all'art. 41 della legge regionale 9 dicembre 1982, n. 81.

Art. 24.

Al personale regionale in servizio al 1° gennaio 1983 spetta quale aumento contrattuale l'importo derivante dalla differenza tra il livello retributivo iniziale previsto dalla presente legge per la qualifica rivestita alla data del 31 dicembre 1982 e lo stipendio iniziale indicato per la medesima qualifica dalla tabella *B* allegata alla legge regionale 31 agosto 1981, n. 53.

Art. 25.

Al fine del contenimento degli oneri contrattuali nel quadro delle indicazioni definite in sede nazionale in ordine alla spesa pubblica, gli importi di cui agli articoli 23, sesto comma, e 24 della presente legge vengono attribuiti a titolo di stipendio con le decorrenze e percentuali di seguito indicate:

dal 1° gennaio 1983: 40%;

dal 1° gennaio 1984: 85%;

dal 1° gennaio 1985: 100%.

Qualora l'importo di cui all'art. 24 sia inferiore per l'anno 1983, per effetto della percentuale indicata al precedente comma, all'importo già corrisposto per il suddetto anno ai sensi dell'art. 25 della legge regionale 14 giugno 1983, n. 54, viene fatta salva, a titolo di stipendio, la relativa differenza.

Art. 26.

Ai fini dell'applicazione del precedente art. 23, per maturato in godimento s'intende lo stipendio in godimento al 31 dicembre 1982 diminuito dell'importo corrispondente allo stipendio iniziale e alla classe di stipendio previsti dall'art. 104 della legge regionale 31 agosto 1981, n. 53.

Al personale di cui all'art. 25 della legge regionale 9 dicembre 1982, n. 81, viene attribuito, a decorrere dal 1° gennaio 1983, un importo pari a quello della classe in corso di maturazione al 31 dicembre 1982 rapportato alle mensilità o frazioni superiori ai quindici giorni maturate alla medesima data, detratti gli eventuali scatti biennali anticipati per nascita figli.

La norma di cui al precedente comma si applica anche al personale inquadrato ai sensi dell'art. 1 della legge regionale 7 marzo 1983, n. 21, con effetto dalla data d'inquadramento e con riferimento alle mensilità o frazioni superiori ai quindici giorni maturate al giorno precedente alla suddetta data.

Art. 27.

Gli eventuali assegni personali non pensionabili di cui all'art. 183, primo comma, della legge regionale 31 agosto 1981, n. 53, in godimento al 1° gennaio 1983 sono assorbiti, a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, e per gli eventuali importi rimanenti, a decorrere dal 1° gennaio 1985, nel limite dell'ammontare dei benefici di cui agli articoli 23, sesto comma, e 24 della presente legge attribuiti secondo le percentuali di scaglionamento indicate al precedente art. 25.

Art. 28.

Per il personale regionale assunto nel periodo intercorrente dal 1° gennaio 1983 al 31 dicembre 1984, lo stipendio spettante nella qualifica di appartenenza viene determinato, a decorrere dalla data di assunzione, sommando i seguenti elementi:

stipendio iniziale previsto dalla tabella *B* allegata alla legge regionale 31 agosto 1981, n. 53;

importo di cui all'art. 24 della presente legge secondo le percentuali e le decorrenze indicate all'art. 25 della legge medesima.

La norma di cui al comma precedente si applica, a decorrere dalla data d'inquadramento, al personale inquadrato nel ruolo unico regionale, ai sensi dell'art. 48 della legge regionale 16 novembre 1982, n. 76, nonchè al personale inquadrato con effetto successivo al 31 dicembre 1982, ai sensi dell'art. 47 della legge regionale 9 dicembre 1982, n. 81, al personale inquadrato ai sensi dell'art. 1 della legge regionale 7 marzo 1983, n. 21, a quello inquadrato ai sensi dell'art. 15 della legge regionale 14 giugno 1983, n. 54, ed a quello inquadrato ai sensi dell'art. 10 della legge regionale 20 giugno 1983, n. 59.

Art. 29.

Il personale inquadrato nel ruolo unico regionale ai sensi dell'art. 6 della legge regionale 7 maggio 1982, n. 30, degli articoli 45 e 48 della legge regionale 10 dicembre 1982, n. 81, e dell'art. 13 della legge regionale 14 giugno 1983, n. 54, non può cumulare negli anni 1982, 1983 e 1984 i benefici contrattuali spettanti presso gli enti di provenienza con l'aumento contrattuale indicato per l'anno 1982 dall'art. 25, primo comma, della legge regionale 14 giugno 1983, n. 54, e l'aumento contrattuale stabilito dall'art. 24 della presente legge secondo le percentuali e le decorrenze indicate all'art. 25 della presente legge.

Al personale indicato al precedente comma, inquadrato nel corso dell'anno 1982, resta definitivamente attribuito e quindi assoggettata alle ritenute previdenziali ed assistenziali l'eventuale differenza tra l'importo dell'assegno attribuito ai sensi dell'art. 25 della legge regionale 14 giugno 1983, n. 54, e la somma dei benefici contrattuali conseguiti alla data di inquadramento presso gli enti di provenienza, riferibili al medesimo anno, con esclusione degli importi attribuiti a titolo di riequilibrio tra anzianità economica ed anzianità giuridica.

Al personale di cui al precedente comma ed a quello inquadrato nel corso dell'anno 1983, viene attribuito quale aumento contrattuale rispettivamente per gli anni 1983, 1984 e 1985 l'eventuale differenza tra l'importo dell'aumento contrattuale previsto dall'art. 24 della presente legge secondo le disposizioni contenute nell'art. 25 della presente legge, detratta la somma dei benefici contrattuali, riferibili agli anni suddetti, conseguiti alla data d'inquadramento presso gli enti di provenienza.

Per il personale inquadrato nell'anno 1983, nella determinazione dei suddetti benefici contrattuali, non si tiene conto degli eventuali importi attribuiti dagli enti di provenienza a titolo di riequilibrio tra anziantà economica ed anzianità giuridica.

*Capo II*

NORMA DI REVISIONE CONTRATTUALE DEL TRATTAMENTO ECONOMICO DEL PERSONALE IN QUIESCENZA

Art. 30.

Ai fini dell'applicazione dell'art. 138 della legge regionale 31 agosto 1981, n. 53, per il triennio 1° gennaio 1982-1° gennaio 1985, al personale collocato a riposo anteriormente al 2 gennaio 1982 la retribuzione pensionabile viene determinata computando per l'anno 1982 l'importo dell'assegno riassorbibile nella misura prevista per il medesimo anno dall'art. 25 della legge regionale 14 giugno 1983, n. 54, e per l'anno 1983 l'aumento contrattuale previsto dall'art. 24 della presente legge, decurtato dell'importo del suddetto assegno e previo recupero degli acconti sui futuri miglioramenti eventualmente già erogati ai sensi dell'art. 27 della legge regionale 14 giugno 1983, n. 54.

I miglioramenti contrattuali di cui all'art. 24 richiamato nel comma precedente vengono scaglionati secondo quanto disposto dall'art. 25 della presente legge per il personale in attività di servizio.

Al personale collocato a riposo dal 2 gennaio 1982 i benefici previsti dal primo comma del presente articolo vengono applicati limitatamente alla parte non attribuita in attività di servizio e previo recupero dell'eventuale acconto corrisposto per effetto dell'art. 25 della legge regionale 14 giugno 1983, n. 54.

Per il personale in quiescenza di cui all'art. 100 della legge regionale 5 agosto 1975, n. 48, e per il personale che si sia avvalso della facoltà di cui all'art. 115 della medesima legge,

l'adeguamento per il triennio 1982-84, ha luogo, qualora detto personale non abbia già usufruito dei benefici di cui al secondo comma dell'art. 1 del decreto-legge 27 settembre 1982, n. 681, convertito, con modificazioni, nella legge 20 novembre 1982, n. 869, e di cui al secondo comma dell'art. 1 della legge 17 aprile 1984, n. 79, con riferimento agli aumenti corrisposti al corrispondente personale in servizio in base alle precitate norme.

In deroga a quanto previsto dall'art. 138, terzo comma, della legge regionale 31 agosto 1981, n. 53, sulla parte dei benefici previsti dall'art. 24 non ancora attribuita all'atto della cessazione dal servizio al personale di cui al precedente terzo comma, l'amministrazione regionale erogherà un'anticipazione, salvo conguaglio, sull'adeguamento regionale definitivo, applicando l'aliquota relativa agli anni e mesi utili valutata all'atto della cessazione.

*Capo III*

NORME D'INQUADRAMENTO NEL RUOLO UNICO REGIONALE DI PARTICOLARI CATEGORIE DI PERSONALE

Art. 31.

Il personale che alla data di entrata in vigore della presente legge si trova in posizione di comando alla Regione almeno dal 30 giugno 1983, ai sensi dell'art. 9 della legge regionale 31 ottobre 1977, n. 58, e dell'art. 44 della legge regionale 31 agosto 1981, n. 53, può essere inquadrato, previo assenso dell'amministrazione di provenienza, nella qualifica corrispondente alla qualifica o livello formalmente rivestiti presso l'ente di provenienza secondo l'equiparazione di cui alla tabella *D* allegata alla presente legge.

L'inquadramento del personale di cui al comma precedente ha effetto dalla data di entrata in vigore della presente legge ed è disposto a domanda dell'interessato da presentarsi entro sessanta giorni dalla data medesima.

Ai soli fini giuridici della determinazione dell'anzianità nella qualifica d'inquadramento, l'anzianità maturata dal personale suddetto presso l'amministrazione di provenienza nella corrispondente carriera o qualifica o livello è valutata per intero.

Al personale di cui al presente articolo spetta alla data d'inquadramento uno stipendio determinato sommando i seguenti elementi:

stipendio in godimento alla medesima data presso l'ente di provenienza, comprensivo degli aumenti periodici nonché degli altri assegni fissi e continuativi;

importo corrispondente all'eventuale differenza tra l'aumento contrattuale di cui all'art. 24, della presente legge nella misura percentuale indicata per l'anno 1984 dall'art. 25 della presente legge e la somma dei benefici contrattuali conseguiti alla medesima data presso gli enti di provenienza riferibili al triennio 1982-84 con esclusione degli importi attribuiti a titolo di riequilibrio tra anzianità economica e anzianità giuridica.

A decorrere dal 1° gennaio 1985 lo stipendio di cui al precedente comma viene rideterminato ai sensi del terzo comma del precedente art. 29.

*Capo IV*

NORME FINALI E FINANZIARIE

Art. 32.

L'aumento contrattuale di cui all'art. 24 viene attribuito al personale regionale con le decorrenze e percentuali di scaglionamento previste dall'art. 25, quale acconto e fatti salvi gli ulteriori conguagli, fino alla corresponsione del nuovo trattamento economico spettante in base alla presente legge.

Cessa conseguentemente dal 1° gennaio 1983 la corresponsione dell'assegno attribuito al personale regionale ai sensi dell'art. 25 della legge regionale 14 giugno 1983, n. 54, che, per l'anno 1982, resta definitivamente attribuito e quindi assoggettato alle ritenute previdenziali ed assistenziali.

Art. 33.

La norma di cui al precedente art. 4 si applica anche al personale regionale vincitore di concorsi pubblici nel periodo intercorrente dal 1° gennaio 1983 alla data di entrata in vigore della presente legge.

Art. 34.

I benefici previsti dalla presente legge non si applicano al personale di cui all'art. 187 della legge regionale 31 agosto 1981, n. 53.

Art. 35.

In via di interpretazione autentica della disposizione di cui al primo comma dell'art. 46 della legge regionale 9 dicembre 1982, n. 81, per titolo di studio richiesto per l'accesso al quinto livello si intende, oltre agli specifici diplomi di istruzione secondaria di secondo grado indicati nel regolamento dei concorsi pubblici per l'assunzione agli impieghi regionali, vigente alla data di entrata in vigore della citata legge regionale 9 dicembre 1982, n. 81, qualunque diploma di istruzione secondaria di secondo grado con corso di studi quinquennale.

In relazione al precedente comma, il termine per la presentazione della domanda di cui al terzo comma dell'art. 46 della legge regionale 9 dicembre 1982, n. 81, è prorogato di sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Art. 36.

Gli oneri derivanti dall'applicazione degli articoli 3, 7, 13, 23, 24, 28, 29 e 31 della presente legge fanno carico ai capitoli 221, 225, 226 e 236 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1984-86 e del bilancio per l'anno 1984. Gli stanziamenti dei precitati capitoli vengono elevati:

per l'anno 1984, in termini sia di competenza che di cassa, rispettivamente di lire 2.500 milioni, 900 milioni, 700 milioni e 150 milioni;

per ciascuno degli anni 1985 e 1986, rispettivamente di lire 1.650 milioni, 500 milioni, 520 milioni e 100 milioni.

Gli oneri derivanti dall'applicazione dell'art. 30 della presente legge fanno carico al cap. 229 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1984-86 e del bilancio per l'anno 1984, il cui stanziamento complessivo viene conseguentemente elevato, in termini di competenza, di lire 1.200 milioni, suddivisi in ragione di lire 500 milioni per l'anno 1984 e di lire 350 milioni per ciascuno degli anni 1985 e 1986. Sul precitato cap. 229 viene altresì iscritto lo stanziamento, in termini di cassa, di lire 500 milioni.

Gli oneri derivanti dall'applicazione dell'art. 106 della legge regionale 31 agosto 1981, n. 53, così come sostituito dal precedente art. 10, e dagli articoli 15 e 16 della presente legge fanno carico al cap. 222 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1984-86 e del bilancio per l'anno 1984, il cui stanziamento presenta sufficiente disponibilità e la cui denominazione viene integrata con la locuzione « nonché compensi incentivanti la produttività dei dipendenti regionali ».

Gli oneri derivanti dall'applicazione dell'art. 17 della presente legge fanno carico ai capitoli 223 e 224 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1984-86 e del bilancio per l'anno 1984, i cui stanziamenti presentano sufficiente disponibilità.

Alla maggior spesa complessiva di lire 11.090 milioni, in termini di competenza, si fa fronte come segue:

*a*) per lire 2.250 milioni relativi all'anno 1984, mediante storno dai sottospecificati capitoli dello stato di previsione della spesa del bilancio per l'anno 1984, per gli importi a fianco di ciascuno indicati:

cap. 6851: lire 300 milioni;
cap. 6852: lire 50 milioni;
cap. 6901: lire 800 milioni.

Detti importi corrispondono alle quote non utilizzate al 31 dicembre 1983 e trasferite, ai sensi del secondo comma dell'art. 6 della legge regionale 20 gennaio 1982, n. 10, con decreto dell'assessore alle finanze n. 2/Rag. del 17 gennaio 1984:

cap. 7000 (fondo globale - elenco n. 5 allegato al bilancio medesimo), e precisamente:

rubrica n. 3 - Partita n. 29: lire 300 milioni;
*rubrica n. 3 - Partita n. 30: lire 800 milioni.*

Detti importi corrispondono alle quote non utilizzate al 31 dicembre 1983 e trasferite, ai sensi dell'art. 7 della legge regionale 20 gennaio 1982, n. 10, con decreto dell'assessore alle finanze n. 13/Rag. del 7 febbraio 1984;

*b)* per complessive lire 4.100 milioni, suddivise in ragione di lire 1.100 milioni per l'anno 1984 e lire 1.500 milioni per ciascuno degli anni 1985 e 1986, mediante storno — in relazione al disposto di cui all'art. 14 della presente legge — di pari importo dal cap. 222 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1984-86 e del bilancio per l'anno 1984;

*c)* per complessive lire 4.740 milioni, suddivise in ragione di lire 1.400 milioni per l'anno 1984 e lire 1.670 milioni per ciascuno degli anni 1985 e 1986, mediante storno di pari importo dal cap. 1954 « Fondo di riserva per le spese impreviste » del più sopra citato stato di previsione.

All'onere complessivo di lire 4.750 milioni, in termini di cassa, si fa fronte, per lire 3.650 milioni, mediante prelevamento, di pari importo, dal cap. 1980 « Fondo riserva di cassa » dello stato di previsione della spesa del bilancio per l'anno 1984 e, per le restanti lire 1.100 milioni, mediante storno, di pari importo, dal cap. 222 del medesimo stato di previsione.

Art. 37.

La presente legge entra in vigore il primo giorno del mese successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Trieste, addì 19 ottobre 1984

COMELLI

TABELLA *A*

MISURA DELL'INDENNITA' DI COORDINAMENTO AI COORDINATORI DEI GRUPPI DI LAVORO

| Qualifica | Importo |
|---|---|
| Addetto alle pulizie | mensili lorde lire 33.000 |
| Commesso | mensili lorde lire 41.000 |
| Agente tecnico | mensili lorde lire 48.000 |
| Coadiutore-Guardia | mensili lorde lire 54.000 |
| Segretario-Maresciallo | mensili lorde lire 67.000 |
| Consigliere | mensili lorde lire 84.000 |
| Funzionario | mensili lorde lire 106.000 |
| Dirigente | mensili lorde lire 156.000 |

TABELLA *B*

LIVELLI RETRIBUTIVI INIZIALI ANNUI LORDI

| Qualifica | Importo |
|---|---|
| Addetto alle pulizie | lire 3.300.000 |
| Commesso | lire 4.100.000 |
| Agente tecnico | lire 4.800.000 |
| Coadiutore-Guardia | lire 5.400.000 |
| Segretario-Maresciallo | lire 6.750.000 |
| Consigliere | lire 8.400.000 |
| Funzionario | lire 10.600.000 |
| Dirigente | lire 15.600.000 |

TABELLA *C*

SALARIO INDIVIDUALE DI ANZIANITA'

| Qualifica | Importo |
|---|---|
| Addetto alle pulizie | lire 264.000 |
| Commesso | lire 328.000 |
| Agente tecnico | lire 384.000 |
| Coadiutore-Guardia | lire 432.000 |
| Segretario-Maresciallo | lire 540.000 |
| Consigliere | lire 672.000 |
| Funzionario | lire 848.000 |
| Dirigente | lire 1.248.000 |

TABELLA *D*

| Ente di provenienza | Livello o qualifica di provenienza | Qualifica funzionale d'inquadramento |
|---|---|---|
| Regione Lazio | 7° livello | funzionario |
| Consorzio Gestione Istituto di Toppo Wassermann - Udine | 9° livello segretario | consigliere |
| I.A.C.P. - Pordenone | 6ª fascia funzionale | consigliere |
| Regione Umbria | 5° livello | segretario |
| I.N.P.S. | assistente | segretario |
| Regione Veneto | collaboratore | segretario |
| Regione Veneto | applicato | coadiutore |
| Comune di Taipana | applicato dattilografo | coadiutore |

(5727)

ERNESTO LUPO, *direttore*

DINO EGIDIO MARTINA, *redattore*
FRANCESCO NOCITA, *vice redattore*

**Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.**

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico:
- presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in Roma, piazza G. Verdi, 10;
- presso le Librerie concessionarie di:
  BARI, via Sparano, 134 - BOLOGNA, piazza dei Tribunali, 5/F - FIRENZE, via Cavour, 46/r - GENOVA, via XII Ottobre, 172/r - MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3 - NAPOLI, via Chiaia, 5 - PALERMO, via Ruggero Settimo, 37 - ROMA, via del Tritone, 61/A - TORINO, via Roma, 80;
- presso le librerie depositarie nei capoluoghi di provincia.

Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Direzione Commerciale - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni - Piazza G. Verdi, 10). Le suddette librerie concessionarie possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano e accompagnati dal relativo importo.
La Gazzetta Ufficiale delle Comunità Europee è in vendita presso l'agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato, piazza G. Verdi n. 10, Roma, e presso le Librerie concessionarie speciali sopra indicate.

## PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO - 1984

### ALLA PARTE PRIMA - LEGISLATIVA

| Tipo | | | |
|---|---|---|---|
| I | Abbonamento ai soli *fascicoli ordinari, compresi gli indici mensili ed i fascicoli settimanali* della Corte costituzionale, senza supplementi ordinari: | | |
| | annuale | L. | 81.000 |
| | semestrale | L. | 45.000 |
| II | Abbonamento ai *fascicoli ordinari*, compresi gli indici mensili ed i fascicoli settimanali della Corte costituzionale, inclusi i *supplementi ordinari* con esclusione di quelli relativi alle leggi di bilancio e ai rendiconti dello Stato, ai concorsi e alle specialità medicinali: | | |
| | annuale | L. | 113.000 |
| | semestrale | L. | 62.000 |
| III | Abbonamento ai *fascicoli ordinari*, compresi gli indici mensili ed fascicoli settimanali della Corte costituzionale, inclusi i *supplementi ordinari* relativi ai *concorsi:* | | |
| | annuale | L. | 108.000 |
| | semestrale | L. | 60.000 |
| IV | Abbonamento ai *fascicoli ordinari*, compresi gli indici mensili ed i fascicoli settimanali della Corte costituzionale, inclusi i *supplementi ordinari relativi alle specialità medicinali:* | | |
| | annuale | L. | 96.000 |
| | semestrale | L. | 53.000 |
| V | Abbonamento completo ai *fascicoli ordinari*, agli indici mensili, ai fascicoli settimanali della Corte costituzionale, ed a *tutti i tipi dei supplementi ordinari:* | | |
| | annuale | L. | 186.000 |
| | semestrale | L. | 104.000 |
| VI | Abbonamento annuale ai soli *supplementi ordinari* relativi alle *leggi di bilancio e ai rendiconti dello Stato* | L. | 34.000 |
| VII | Abbonamento annuale ai *supplementi ordinari*, esclusi quelli relativi alle leggi di bilancio e ai rendiconti dello Stato, ai concorsi ed alle specialità medicinali | L. | 31.000 |

| | | |
|---|---|---|
| Prezzo di vendita di un *fascicolo ordinario* | L. | 500 |
| *Supplementi ordinari* per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione | L. | 500 |
| *Supplementi straordinari* per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione | L. | 500 |

**Supplemento straordinario «Bollettino delle estrazioni»**

| | | |
|---|---|---|
| Abbonamento annuale | L. | 37.000 |
| Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione | L. | 500 |

**Supplemento straordinario «Conto riassuntivo del Tesoro»**

| | | |
|---|---|---|
| Abbonamento annuale | L. | 20.000 |
| Prezzo di vendita di un fascicolo | L. | 2.000 |

**Gazzetta Ufficiale su MICROFICHES**
**(solo parte prima e supplementi ordinari)**

| | | *Prezzi di vendita* *Italia* | *Estero* |
|---|---|---|---|
| *Invio giornaliero* | N. 1 microfiche contenente una Gazzetta Ufficiale fino ad un massimo di 96 pagine | L. 1.000 | 1.000 |
| | Per ogni 96 pagine successive o frazione riferite ad una sola Gazzetta | L. 1.000 | 1.000 |
| | Spese per imballaggio e spedizione | L. 1.400 | 1.700 |
| | Maggiorazione per diritto di raccomandata | L. 1.000 | 1.300 |
| *Invio settimanale* | N. 6 microfiches contenenti 6 numeri di Gazzetta fino a 96 pagine cadauna | L. 6.000 | 6.000 |
| | Per ogni 96 pagine successive o frazione riferite ad una sola Gazzetta | L. 1.000 | 1.000 |
| | Spese per imballaggio e spedizione | L. 1.400 | 1.700 |
| | Maggiorazione per diritto di raccomandata | L. 1.000 | 1.300 |

*Maggiorazioni per spedizione via aerea per ogni plico*

Per il bacino del Mediterraneo **L. 700**, per l'Africa **L. 1.600**, per le Americhe **L. 2.000**, per l'Asia **L. 1.500**, per l'Oceania **L. 3.400.**

### ALLA PARTE SECONDA - INSERZIONI

| | | |
|---|---|---|
| Abbonamento annuale | L. | 73.000 |
| Abbonamento semestrale | L. | 40.000 |
| Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione | L. | 500 |

*I prezzi di vendita, in abbonamento od a fascicoli separati, per l'estero, nonchè quelli di vendita dei fascicoli delle annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, sono raddoppiati.*
L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. L'invio dei fascicoli disguidati, che devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione di una fascetta del relativo abbonamento.

**Per informazioni o prenotazioni rivolgersi all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. Telefoni nn. (06) 85082149 - 85082227**